



# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Zumbini, 154  
[www.comune.pietrafitta.cs.it](http://www.comune.pietrafitta.cs.it) [comune.pietrafitta.cs@pec.it](mailto:comune.pietrafitta.cs@pec.it)

Tel. 0984/424021  
Fax. 0984/424900

Prot. 1425 del 19 APR. 2021  
Ordinanza n. 39 del 19/04/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. Sospensione attività didattica in presenza dal 19 al 21 aprile 2021

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) con dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti:

- gli articoli 16, 32, 77 e 87 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto-legge 13 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio

2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19"»;

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto in particolare il recentissimo Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"; Viste:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

- le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e segnatamente, da ultima, l'Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2021 recante ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell'Ordinanza regionale n. 21/2021";

Dato atto che:

- la predetta Ordinanza n. 22/2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria, a decorrere dal 12 aprile 2021 ha consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

- detta disposizione, tuttavia, stride con la comunicazione dell'Istituzione scolastica che ha trasmesso a questo Ente notizia di un caso di positività di alunno e che molti genitori sono assolutamente allarmati per la ripresa dell'attività scolastica in presenza;

Preso atto che l'art. 2, comma 1, del suddetto Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, prevede che: "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio";

Dato atto che questo Ente, ha espressamente richiesto all'ASP di Cosenza di voler urgentemente attuare tamponi per il personale docenti, non docenti e alunni frequentanti la scuola (accompagnati da un genitore), al fine di poter riprendere le attività scolastiche in assoluta serenità e sicurezza;

Sentita l'autorità scolastica;



Ritenuto pertanto, per motivi di prudenza, di poter sospendere le attività didattiche in presenza a decorrere da oggi fino a tutto il 21 aprile 2021;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche "in presenza" ;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

per i motivi di cui in premessa,

#### ORDINA

da giorno 19 aprile 2021 fino al 21 aprile 2021 compreso, la sospensione in via cautelativa delle "attività in presenza" della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per effettuare una campagna di test antigeni per tutti gli studenti (ad esclusione dei soggetti sottoposti a misura di quarantena) e del personale docente e non docente al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza;

#### DEMANDA

a) al Dirigente scolastico per l'organizzazione della didattica a distanza e per l'adozione di eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze;

#### DISPONE

- 1) l'immediata esecutività della presente ordinanza;
- 2) che il Dirigente scolastico tenga informati gli uffici comunali circa notizie di eventuali casi di positività di sua conoscenza e comunichi, altresì, eventuali ulteriori notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente dell'Istituzione scolastica, affinché ne dia esecuzione e la renda nota con affissione di copia e con pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
- 4) che sia comunicata, a mezzo PEC: a) al Prefetto della Provincia di Cosenza: b) al Questore; c) all'ASP di Cosenza; d) al Comando dei Carabinieri di Aprigliano;
- 5) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

D À A T T O che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
Rag. Antonio MUTO

